



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 12 della Giunta Comunale

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN P.ED. 83 E P.F. 581 C.C. BOLENTINA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI SCOGLIERA DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE P.F. 1187/1 C.C. BOLENTINA DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** mese di **febbraio** alle ore **15:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| CUNACCIA BARBARA | SINDACO | Presente |
| DALLAVO MAURO | VICE SINDACO | Presente |
| BAGGIA MASSIMO | ASSESSORE | Presente |
| BASSO MARUSCA | ASSESSORE | Presente |
| ZANELLA MICHELE | ASSESSORE | Presente |

Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN P.ED. 83 E P.F. 581 C.C. BOLENTINA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI SCOGLIERA DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE P.F. 1187/1 C.C. BOLENTINA DI PROPRIETA' COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2021, avente ad oggetto “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN P.ED. 83 E P.F. 581 C.C. BOLENTINA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE PP.FF. 1183/3 – 1187/1 C.C. BOLENTINA DI PROPRIETA' COMUNALE”, con la quale è stato deliberato:

“1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il signor GLOGHER MARCUS GEORG, c.f. GLGMCS68L17Z112W, a realizzare le opere di ristrutturazione dell’edificio in p.ed. 83 e p.f. 581 C.C. Bolentina, senza ampliamento laterale nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente, all’interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alle 1183/3 – 1187/1 C.C. Bolentina (strade comunali esistenti), in deroga alla distanza di metri 10 dal ciglio stradale (viabilità esistente al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamento).

...”.

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica di competenza sindacale presentata dal signor GLOGHER MARCUS GEORG, c.f. GLGMCS68L17Z112W, pervenuta al protocollo della Gestione Associata dei comuni della Bassa Valle di Sole sub. n. 351 di data 11.01.2022, intesa ad ottenere la possibilità di realizzare una scogliera a valle della viabilità comunale nell’andito di pertinenza dell’edificio in p.ed. 83 e p.f. 581 C.C. Bolentina, di proprietà del richiedente.

Richiamata l’Autorizzazione Paesaggistica del Sindaco n. AMB-0074 di data 31.01.2022 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio per poter realizzare la scogliera, autorizzazione preventiva alla pratica edilizia necessaria per poter realizzare i lavori.

Considerato che dagli elaborati tecnici allegati all’autorizzazione paesaggistica si evince come l’intervento in progetto prevede la costruzione di una scogliera all’interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla p.f. 1187/1 C.C. Bolentina (strada comunale esistente), nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente.

Rilevato che detto intervento contrasta anche con il limite di distanza dei 10 m previsti per la fascia di rispetto stradale (viabilità esistente al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamento), ai sensi dell’art. 102 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, previsione che richiama la vigente normativa provinciale in ordine al dimensionamento delle fasce di rispetto stradale.

Richiamato il “Testo coordinato dell’Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013” avente ad oggetto

“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO” il quale prevede all’articolo 6:

“1. 2. ...omissis....

3. Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

4. L'entità massima degli ampliamenti di cui al comma 3 è determinata dalla pianificazione comunale.

5. 6. ...omissis...

7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

...omissis... ”.

Esaminato il fatto che l’intervento proposto prevede, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la realizzazione di una scogliera di contenimento a valle della viabilità comunale, opera che non costituisce alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti.

Ritenuto di autorizzare quanto richiesto per le motivazioni sopra evidenziate e che vengono qui interamente richiamate, ciò stante caratteristiche dell’opera e dell’importanza e destinazione della strada, viabilità esistente al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamento.

Evidenziato che la presente è valida ai soli fini di realizzazione delle opere in deroga alla fascia di rispetto stradale e, pertanto, fatta salva la competenza dell’Ufficio Tecnico sovracomunale alle valutazioni in materia di conformità dell’opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti di attuazione.

Che la realizzazione di manufatti in fascia di rispetto ovvero opere di contenimento murario vengono assentite a carattere provvisorio, con onere di rimozione a semplice richiesta del Comune qualora sussistano interessi pubblici nuovi e prevalenti.

Considerato che il presente atto non rileva ai fini contabili.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il signor GLOGHER MARCUS GEORG, c.f. GLGMCS68L17Z112W, la realizzazione della scogliera di sostegno a valle della viabilità comunale nell'andito dell'edificio in p.ed. 83 e p.f. 581 C.C. Bolentina, senza ampliamento laterale nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla p.f. 1187/1 C.C. Bolentina (strada comunale esistente), in deroga alla distanza di metri 10 dal ciglio stradale (viabilità esistente al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento).
2. Di dare infatti atto della circostanza per cui la parte in ampliamento viene realizzata nel rispetto del sedime esistente, non rappresentando o costituendo alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del *"Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013"*.
3. Di disporre comunque che anche con riferimento alle opere da realizzarsi a servizio del dell'edificio esistente, le stesse vengano smantellate a semplice richiesta del Comune da parte del proprietario e con accollo dei relativi oneri, ciò valido anche per nuovi titolari di diritti sui predetti beni, vero che con la sottoscrizione delle presente assume formale impegno alla rappresentazione e rispetto di detto vincolo anche da terzi.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30

giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN P.ED. 83 E P.F. 581 C.C. BOLENTINA - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI SCOGLIERA DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE P.F. 1187/1 C.C. BOLENTINA DI PROPRIETA' COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 11/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 11/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **16/02/2022** al giorno **26/02/2022**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 27/02/2022

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 16/02/2022

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele